

Edizione di venerdì 4 gennaio 2019

AGEVOLAZIONI

Decreto fiscale: via libera a sanatoria errori formali e regolarizzazione ASD/SSD

di **Matteo Feroci, Sandro Cerato**

IVA

Il registro dei beni movimentati in ambito intra-UE a titolo non traslativo

di **Marco Peirolo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Legge di bilancio 2019: il quadro delle novità – II° parte

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Non è tassata l'indennità aggiuntiva erogata al coltivatore diretto fittavolo

di **Luigi Scappini**

IVA

Contenuto obbligatorio della fattura

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Esportatore abituale: ammessa l'imponibilità Iva degli acquisti anche in presenza di lettera di intento

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Decreto fiscale: via libera a sanatoria errori formali e regolarizzazione ASD/SSD

di **Matteo Feroci, Sandro Cerato**

La versione definitiva del **D.L. 119/2018** apre la strada alla **sanatoria degli errori formali** ed alla **regolarizzazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**.

Irregolarità formali (articolo 9 D.L. 119/2018)

Il testo normativo, dopo l'approvazione della legge di conversione, appare completamente stravolto rispetto all'originaria formulazione: si è passati, infatti, da una sanatoria/condono parziale per errori/omissioni o integrazioni di imponibili non dichiarati con versamento di un'imposta del 20% del maggiore imponibile/ritenute (aliquota media, invece, per l'Iva), ad una **sanatoria riguardante la correzione di errori**, commessi fino al 24.10.2018, **non incidenti nella determinazione del tributo e/o del suo pagamento**.

Il dettato normativo, nonostante non riesca a circoscrivere in modo preciso il perimetro applicativo, delinea tre ipotesi al ricorrere delle quali, sicuramente, **[l'articolo 9 D.L. 119/2018](#) non opera** e cioè:

1. per l'**emersione di redditi** o attività finanziarie costituite o detenute all'**estero**;
2. per violazioni formali contestate con **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero dal 19.12.2018);
3. per gli atti di contestazione/irrogazione di sanzioni derivanti dalla *voluntary disclosure* di cui all'**[articolo 5 – quater D.L. 167/1990](#)**.

Ciò, dunque, porterebbe ad **escludere dalla definizione agevolata**, ad esempio, le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva (**[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)**), le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi o indebita compensazione (**[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#)**) oppure i casi di omessa od infedele dichiarazione dei redditi, Iva o del sostituto d'imposta (**[articoli 1, 2 e 5 D.Lgs. 471/1997](#)**).

L'operazione si **perfeziona** con:

- la **rimozione delle irregolarità** riscontrate con modalità demandate ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- il versamento, in due rate (31.05.2019 e 2.3.2020), di un'**imposta fissa pari a 200,00 euro**, che sarà dovuta **per ogni singolo periodo d'imposta** oggetto di sanatoria, a

prescindere dal numero di irregolarità sanate.

Si tenga conto, infine, che per espressa previsione dell'[articolo 9, comma 6, D.L. 119/2018](#), i **termini per l'irrogazione delle sanzioni** relative a violazioni commesse fino al 31.12.2015 e contestate con un PVC, sono prorogati di due anni in deroga all'[articolo 20 D.Lgs. 472/1997](#): quest'ultimo prevede, infatti, che la sanzione vada comminata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Regolarizzazione ASD e SSD ([articolo 7 D.L. 119/2018](#))

L'unica modifica apportata all'articolo in commento, operata in sede di conversione, è stata l'eliminazione, per le ASD/SSD, di ricorrere alla **dichiarazione integrativa speciale** in quanto è stata soppressa.

Per il resto è stato confermato che tali soggetti, purché iscritti al CONI alla data del 31.12.2017, possono accedere:

- alla **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** di cui all'[articolo 2 D.L. 119/2018](#) mediante il versamento del 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell'Iva che rimane dovuta integralmente), del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- alla **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#); in questo caso tali soggetti rinunciano al giudizio e provvedono al versamento di un *quantum* stabilito dalla norma.

Nello specifico:

Fattispecie

Se la lite, al 24.10.2018, è ancora **pendente**

Ammontare dovuto

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il registro dei beni movimentati in ambito intra-UE a titolo non traslativo

di **Marco Peirola**

La **Direttiva 2018/1910/UE** del 4 dicembre 2018, nel disciplinare l'accordo di "*call-off stock*", contenuto nel nuovo [articolo 17-bis Direttiva 2006/112/CE](#), applicabile a decorrere dall'1 gennaio 2020, subordina la sospensione d'imposta relativa al **trasferimento intra-unionale** dei beni al rispetto di specifiche condizioni, tra cui quella che impone al soggetto passivo che spedisce/trasporta i beni nello Stato membro del destinatario di annotarne la movimentazione nel **registro** di cui all'[articolo 243, par. 3, Direttiva 2006/112/CE](#).

In linea con questa previsione, la **sospensione d'imposta** non viene meno se i beni oggetto di trasferimento, non prelevati dal destinatario entro 12 mesi dal loro arrivo, sono rispediti entro tale termine allo Stato membro di partenza e il soggetto passivo ne **annota** la **rispedizione** nel citato registro.

L'[articolo 243, par. 3, Direttiva 2006/112/CE](#), novellato dalla **Direttiva 2018/1910/UE**, dispone, a sua volta, che il soggetto passivo che trasferisce i beni nell'ambito del *call-off stock* tiene un **registro** che consente alle Autorità fiscali di verificare la **corretta applicazione del regime**, aggiungendo che il medesimo registro deve essere tenuto anche dal **soggetto passivo destinatario** di una cessione di beni nell'ambito del *call-off stock*.

Le **informazioni** che vanno riportate nel **registro** sono indicate dal nuovo **articolo 54-bis Regolamento UE 282/2011**, introdotto dal **Regolamento UE 2018/1912** del 4 dicembre 2018.

Un analogo registro è previsto dall'[articolo 243, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#) per i **beni spediti/trasportati in altro Stato membro ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di servizi** di cui all'[articolo 17, par. 2, lett. f\), g\) e h\)](#), della stessa Direttiva, che disciplina la sospensione d'imposta dei trasferimenti intra-unionali di beni finalizzati, rispettivamente:

- alla **prestazione** avente per oggetto l'**esecuzione di una perizia** o di **lavori** riguardanti i **beni**:
 1. **materialmente eseguiti** nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione/trasporto dei beni;
 2. qualora i beni, al termine della perizia o dei lavori, siano **rispediti** al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale erano stato inizialmente spediti/trasportati;

- alla **temporanea utilizzazione dei beni**, nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione/trasporto, ai fini di **prestazioni di servizi** fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione/trasporto dei beni;
- della **temporanea utilizzazione dei beni**, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di altro Stato membro all'interno del quale l'importazione degli stessi beni di provenienza da un Paese terzo ai fini dell'utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in **esenzione** totale dai dazi all'importazione.

Il citato [articolo 17, par. 2, lett. f\), g\) e h\), Direttiva 2006/112/CE](#), tuttavia, a differenza del nuovo [articolo 17-bis](#) della medesima Direttiva, **non subordina** esplicitamente la sospensione d'imposta del trasferimento intra-unionale dei beni alla tenuta del predetto **registro**.

Spostando l'attenzione sulla **corrispondente disciplina italiana**, l'[articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#) dispone che i movimenti relativi ai beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi corrispondenti a quelli dell'[articolo 17, par. 2, lett. f\), g\) e h\), Direttiva 2006/112/CE](#) devono essere **annotati in apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#).

L'[articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#) stabilisce che lo stesso adempimento deve essere osservato, più in generale, quando gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono in un **momento successivo alla consegna**, nonché quando i beni sono trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, specificando che la sospensione d'imposta **opera a condizione che sia istituito il registro** di cui all'[articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#).

Tale **previsione**, se applicata **rigorosamente**, **si pone in contrasto con la normativa unionale di riferimento**, che per i trasferimenti di beni in dipendenza di una prestazione di servizio non subordina la sospensione d'imposta alla tenuta del registro. Del resto, il novellato [articolo 17-bis Direttiva n. 2006/112/CE](#) dimostra che è solo per i **trasferimenti nell'ambito del regime di call-off stock** che il **registro** rappresenta una condizione essenziale dell'effetto sospensivo.

La portata dell'[articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#) è stemperata dalla **prassi** amministrativa e dalla **giurisprudenza**.

A fronte di una iniziale posizione dell'Amministrazione finanziaria che aveva ritenuto tassativa l'annotazione della movimentazione dei beni nel registro ([risoluzione AdE 30/E/2000](#)), è stato successivamente precisato che l'obbligo in esame si considera validamente assolto mediante la "**presa in carico**" dei beni su un apposito **documento**, numerato e conservato agli atti della società ([risoluzione AdE 39/E/2005](#)).

Secondo la **giurisprudenza di merito**, la finalità sottesa all'istituzione del registro non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un valido supporto per **controllare i movimenti di beni** nell'ambito del territorio comunitario, soprattutto a seguito della **caduta delle barriere doganali** (CTP Cuneo, n. 145/2/12 del 08.11.2012).

Di conseguenza, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria **non viene meno se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà**, per esempio esibendo l'**ordine di lavorazione** e la **fattura** emessa nei confronti del committente comunitario recante lo stesso numero d'ordine.

Secondo questa impostazione, la **violazione dell'obbligo di tenuta del registro** comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'[articolo 9, commi 1 e 3, D.Lgs. 471/1997](#), ma non anche la riqualificazione dell'operazione come trasferimento a "se stessi".

Questa conclusione è stata confermata dalla **Corte di Cassazione**.

Con la [sentenza n. 26003 del 10.12.2014](#), è stato innanzi tutto osservato che l'[articolo 50 D.L. 331/1993](#) prevede gli **obblighi formali** connessi agli scambi intracomunitari ed opera su un piano diverso da quello dell'identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi a prevedere gli adempimenti formali volti ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta (**Cassazione n. 20575 del 07.11.2011**).

Come affermato dagli stessi giudici di legittimità a proposito dell'omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario intracomunitario, un conto è l'**irregolarità formale** della fattura emessa, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio, altro è invece pretendere che le operazioni per loro natura non imponibili diventino imponibili in dipendenza di una mera irregolarità formale, senza peraltro che tale effetto sia espressamente previsto dalla normativa (**Cassazione n. 12455 del 28.05.2007**).

Nella [sentenza n. 26003/2014](#), si afferma che le medesime considerazioni possono essere estese all'annotazione nel registro di cui all'[articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#), il quale acquista, in questa prospettiva, una **valenza esclusivamente formale**.



Seminario di specializzazione

LE NUOVE REGOLE IVA SUI VOUCHER

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Legge di bilancio 2019: il quadro delle novità – II° parte

di **Lucia Recchioni**

Dopo aver **richiamato** alcune **novità** con il [precedente contributo](#), continuiamo ora ad analizzare le ulteriori misure previste dalla **Legge di bilancio 2019**.

Mini-Ires
<p>Introdotta la possibilità di beneficiare di un'aliquota Ires al 15% (in luogo del 24%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none">- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi- e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. <p>Tale agevolazione, la cui applicazione richiede calcoli tutt'altro che semplici, è estesa anche ai soggetti Irpef: in questo caso l'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote previste ridotte di nove punti percentuali, partendo dall'aliquota più elevata (applicabile al reddito complessivo).</p>

Super e iper ammortamento
<p>Il super ammortamento non è prorogato per l'anno 2019.</p> <p>L'iper ammortamento, invece, pur essendo stato prorogato, presenta rimodulazioni nell'applicazione del beneficio. Si prevedono infatti le seguenti nuove maggiorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,- maggiorazione del 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,- maggiorazione del 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. <p>La maggiorazione del costo non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il citato limite di 20 milioni di euro.</p> <p>Il nuovo meccanismo applicativo, pur prevedendo maggiori benefici nel caso di investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, mostra alcune criticità ai fini del calcolo dell'importo spettante nel caso in cui siano effettuati una pluralità di investimenti nell'anno.</p>

Fatturazione elettronica e spese di sponsorizzazione

La Legge di bilancio 2019 prevede l'**abrogazione** di quanto previsto dal **c.d. Decreto fiscale (articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018)**, il quale, come noto, disponeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a **contratti di sponsorizzazione e pubblicità** relativi alle società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale dovessero essere adempiuti dai cessionari.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

La Legge di bilancio 2019 ripropone la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle **partecipazioni**, ad **esclusione** degli **immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**.

La **rivalutazione** deve essere eseguita nel **bilancio dell'esercizio** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, deve riguardare **tutti i beni** appartenenti alla **stessa categoria omogenea** e deve essere annotata nell'**inventario** e nella **nota integrativa**.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** del **10%**. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal **terzo periodo successivo** a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'**imposta sostitutiva del 16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per i **beni non ammortizzabili**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È **riconfermata** la facoltà di **rideterminare i valori delle partecipazioni** in società non quotate e dei **terreni** (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una **perizia giurata di stima**, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva**.

Si segnala, tuttavia, che, a differenza di quanto in passato previsto l'**imposta sostitutiva** dovuta è pari all'**11%** per le **partecipazioni qualificate** alla data del 1° gennaio 2019, e al **10%** per le **partecipazioni non qualificate**. Per quanto riguarda la rideterminazione del **valore dei terreni**, invece, l'aliquota viene fissata al **10%**.

Cedolare secca

Il regime di cedolare secca è stato esteso ai **contratti di locazione** stipulati nel **2019** relativi a **locali commerciali (categoria catastale C1)** aventi una **superficie massima fino a 600 mq**, nonché alle relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non può tuttavia trovare applicazione se al **15 ottobre 2018** risultava **in corso** un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, **interrotto** prima della scadenza naturale.

Saldo e stralcio delle cartelle

La Legge di bilancio 2019 consente di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, affidati all'agente della riscossione dal **01.01.2000 al 31.12.2017**, derivanti dall'omesso versamento di **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle **attività di accertamento** a fini **Irpef e Iva** ai sensi dell'**articolo 36-bis D.P.R. 600/1973** e dell'**articolo 54-bis D.P.R. 633/1972**.

Tale possibilità è inoltre estesa ai **contributi previdenziali** non versati, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Oltre all'**aggio** maturato a favore dell'agente della riscossione e al **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di pagamento, i soggetti interessati possono versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**, nella seguente misura:

- **16%**, qualora l'**Isee** del nucleo familiare risulti non superiore a **8.500 euro**;
- **20%**, qualora l'**Isee** del nucleo familiare sia compreso **tra 8.500 e 12.500 euro**;
- **35%**, qualora l'**Isee** sia compreso **tra 12.500 euro e 20.000 euro**.

È invece previsto il versamento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi nella misura del **10%** per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una **procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento** ai sensi dell'**articolo 14-ter L. 3/2012**.

Per poter beneficiare della novità in esame è necessario che il debitore invii apposita dichiarazione entro il **30 aprile 2019**.

Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione** entro il **30 novembre 2019**, o in **5 rate** fino al 31 luglio 2021.

Estromissione agevolata immobili

È stata riproposta la possibilità, per gli **imprenditori individuali**, di procedere all'**estromissione agevolata** degli **immobili strumentali per natura** posseduti al **31.10.2018**, con versamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%**.

Bonus edilizi

Sono state **prorogate** al 2019 le **detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, nonché la detrazione dal 36% per **interventi di sistemazione a verde**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Non è tassata l'indennità aggiuntiva erogata al coltivatore diretto fittavolo

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle entrate, con le **risposte a interpello n. 165 e 162**, si è occupata di chiarire se e quando un atto di **esproprio** comporta l'emersione di una **plusvalenza imponibile**.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 67 Tuir](#), sono **imponibili** le **plusvalenze** derivanti dalla cessione dei terreni edificabili e di quelli agricoli, in quest'ultimo caso a condizione che la cessione intervenga prima che sia decorso un **quinquennio** dal possesso, a meno che il terreno non derivi da **successione** in quanto, in tal caso, esso non è mai plusvalente.

Determinano un **reddito diverso** ai sensi dell'[articolo 67 Tuir](#) testé richiamato anche le **somme percepite** da soggetti non operanti in regime di impresa **a titolo di indennità di esproprio**, ovvero di **corrispettivo di cessione volontaria** o di **risarcimento del danno per acquisizione coattiva** di un **terreno** ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle **zone omogenee di tipo A, B, C e D**, come definite dagli **strumenti urbanistici**.

In tal senso depone l'[articolo 35, comma 1, D.P.R. 327/2001](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di seguito TUEPU), in cui è confluito quanto previsto dall'[articolo 11, commi da 5 a 9, L. 413/1991](#).

I **terreni**, come richiesto dalla norma, devono ricadere in una delle zone di cui sopra che vengono definite dall'[articolo 2, D.M. 1444 del 02.04.1968](#), come:

- **zona A**, il centro storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- **zona B**, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);
- **zona C**, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate;
- **zona D**, le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

Come chiarito dalla **prassi** ministeriale, il **terreno**, per poter essere considerato plusvalente deve rientrare **tassativamente** in una delle **zone omogenee** richiamate, a nulla rilevando la circostanza che esso sia suscettibile di edificabilità o destinato a verde agricolo (cfr. [circolare AdE 194/E/1998](#), [risoluzione AdE 30/E/1997](#) e [risoluzione AdE 111/E/1996](#)).

In senso **conforme** anche la recente Corte di Cassazione nella [sentenza n. 8287 del 04.04.2018](#), nonché le **sentenze n. 9455/2006** e **n. 15845/2004**.

Resta inteso che, come chiarito nei documenti di prassi richiamati, la **verifica** della zona omogenea di appartenenza del terreno deve essere fatta **non all'emissione** del **decreto** di esproprio **ma all'inizio della procedura esecutiva** (nel caso in cui che le zone omogenee non siano state definite, sarà onere del Comune interessato indicare quale sia la zona omogenea in cui il terreno oggetto di procedura ricade o ricadrebbe).

Tuttavia, come evidenziato sia dall'Agenzia delle entrate con la richiamata [circolare 194/E/1998](#) e condiviso dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di *“aree ricadenti nelle zone destinate a **“verde agricolo”**, come nella specie, è necessario accertare ... se la destinazione delle stesse non possa considerarsi **mutata** in virtù di eventuali strumenti urbanistici di successivo livello che superano l'iniziale destinazione dell'area.*“.

In ragione di ciò, ad esempio, nel caso della **risposta a interpello n. 162**, l'Agenzia delle entrate ritiene che la **destinazione urbanistica delle aree espropriate**, sebbene in origine classificate quali **zone destinate a verde agricolo**, sia di fatto mutata nel momento in cui il Comune le ha destinate alla realizzazione di una **infrastruttura pubblica**, con la conseguenza che è imponibile, ai sensi dell'[articolo 35, comma 1, D.P.R. 327/2001](#), la somma percepita, applicando, come previsto dal successivo **comma 2**, una ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta, fermo restando la possibilità di optare per la **tassazione ordinaria**.

Con la successiva **risposta n. 165**, l'Agenzia delle entrate affronta l'ulteriore problematica che può sorgere in occasione di procedure di esproprio, quella per cui il **terreno** sia **condotto** in forma di un regolare contratto di affitto da parte di un **coltivatore diretto**.

In tale circostanza, l'Agenzia delle entrate in passato si era espressa affermando che **non originano plusvalenza** imponibile le **indennità aggiuntive** erogate, per effetto di quanto disposto dall'[articolo 17, comma 2, L. 865/1971](#), ai coloni, mezzadri, fittavoli e altri coltivatori diretti del terreno espropriato, in ragione della circostanza che tali somme non rappresentano un corrispettivo *“del passaggio in capo all'espropriante del diritto dominicale sull'immobile”*, ma un ristoro per la perdita di capacità lavorativa.

Con la **risposta n. 165**, l'Agenzia delle entrate afferma che, sebbene l'articolo [articolo 17, comma 2, L. 865/1971](#) sia stato abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall'**articolo 58, TUEPU** e sostituito dall'**articolo 42, TUEPU**, le **conclusioni** di cui sopra si applicano anche all'**attuale sistema normativo**, dal momento che il contenuto e la *ratio* dello stesso non è mutata.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Contenuto obbligatorio della fattura

di **EVOLUTION**



In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Qui di seguito si forniscono le indicazioni sul contenuto obbligatorio della fattura anche alla luce delle novità recate dal decreto fiscale.

Il Legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini Iva, nell'ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello sviluppo del commercio elettronico, ha definito il **contenuto minimo obbligatorio** della fattura.

La **Direttiva 2006/112/CE** ha dato, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare l'elenco degli elementi da indicare in fattura, in ogni caso salvaguardando il **principio** della **proporzionalità** degli obblighi imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori comunitari.

L'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) dispone che la fattura contiene le seguenti indicazioni:

- **data di emissione;**
- **numero progressivo** che la identifichi in modo univoco;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio** del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- **numero di partita Iva** del soggetto cedente o prestatore;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio** del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

- **numero di partita Iva** del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- **natura, qualità e quantità** dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- **dal 1° luglio 2019**, per effetto dell'entrata in vigore dell'[articolo 11, D.L. 119/2018](#), **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**;
- **corrispettivi** ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'[articolo 15, comma 1, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#);
- **corrispettivi** relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- **aliquota**, ammontare dell'**imposta** e dell'**imponibile** con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui [all'articolo 38, comma 4, D.L. 331/1993](#);
- annotazione che la stessa è emessa, **per conto** del cedente/prestatore, dal **cessionario/committente** ovvero da un **terzo**.

Si ricorda, inoltre, che:

- le **autofatture** emesse dal cessionario/committente devono riportare l'annotazione "**autofatturazione**" ([articolo 21, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972](#)),
- in caso di inversione contabile, [l'articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che la fattura emessa dal cedente/prestatore deve recare l'indicazione "**inversione contabile**" e l'eventuale specificazione della norma di riferimento.

In caso di applicazione del meccanismo dello "**split payment**", di cui all'[articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), in base al quale l'Iva applicata dal cedente/prestatore in sede di emissione della fattura è versata all'Erario dall'ente pubblico cessionario/committente, [l'articolo 2, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015](#) dispone che in fattura sia riportata l'annotazione "**scissione dei pagamenti**".



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik

RASSEGNA RIVISTE

Esportatore abituale: ammessa l'imponibilità Iva degli acquisti anche in presenza di lettera di intento

di **Sandro Cerato**

Articolo tratto da "La circolare tributaria n. 1/2019"

Con la consulenza giuridica n. 954-6/2018, su istanza presentata da Assonime in data 6.2.2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 5174 del 28.2.2017) deve ritenersi legittima (ed in quanto tale non sanzionabile) l'emissione di una fattura con addebito dell'IVA da parte del cedente di un bene (o prestatore di un servizio), nel caso in cui l'esportatore abituale provveda a revocare la dichiarazione d'intento a suo tempo presentata, comunicando al proprio fornitore la volontà di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. Viene, inoltre, precisato che l'esportatore abituale può manifestare al proprio fornitore la volontà di non avvalersi dell'utilizzo del plafond anche per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d'intento in precedenza trasmessa. Ad ogni modo, la volontà di non avvalersi del plafond non richiede una manifestazione espressa da parte dell'esportatore abituale, ma può anche desumersi attraverso comportamenti concludenti (es. il pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l'esercizio del diritto alla detrazione). [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

[**Segue il SOMMARIO di "La circolare tributaria n. 1/2019?"**](#)

Normativa e prassi in sintesi

Giurisprudenza in sintesi

Focus

"L'utilizzo delle perdite Ires nell'ipotesi di liquidazione volontaria" di Alessandro Bonuzzi

Iva

"Esportatore abituale: ammessa l'imponibilità Iva degli acquisti anche in presenza di lettera di intento" di Sandro Cerato

"Piena detrazione dell'Iva per le vetture in uso promiscuo al dipendente e all'amministratore" di Fabio Garrini

"Regime del margine per gli oggetti d'arte di provenienza intra UE" di Marco Peirola

Istituti deflattivi

"Il lavoro nero definito in adesione" di Gianfranco Antico

Fatturazione elettronica

"Fattura elettronica: faq, commenti e scenari" di Fabrizio Fusconi e Augusto Gilioli

Il caso risolto

“Gli adempimenti e le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari” *di Centro studi tributari*



LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA anziché € 220 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA